



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

- Roma -

RICORSO

per

Comune di Furci (c.f.: 81000970699), con sede legale in Furci (CH), Via Trento e Trieste n. 9, in persona del Sindaco p.t. Dott. Ing. Fabio Di Vito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale asseverata allegata in calce al presente atto e rilasciata su foglio separato, nonché deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 12/08/2022 (**doc. 1**) e successiva determinazione di incarico n. 84 del 12/08/2022 (**doc. 2**), dall'avv. Andrea Filippini del foro di Arezzo (c.f.: FLPNDR81D23F839S) e dall'avv. Lorenzo Casaroli (c.f.: CSRLNZ91R22A271G) del foro di Ancona, sia congiuntamente tra di loro ovvero comunque anche in via disgiunta ed autonoma, elettivamente domiciliato digitalmente presso il domicilio digitale del primo di cui al seguente indirizzo PEC, come comunicato al proprio Ordine di appartenenza e come da PEC da Registri di Giustizia: avvocato.filippini@pec.it, al quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio;

Amministrazione ricorrente;

contro

Ministero dell'Istruzione (c.f.: 80188230587), in persona del Ministro p.t., con sede legale in Roma (RM), Via Trastevere n. 76/a;

Amministrazione resistente;

e nei confronti di

Comune di Magliano de' Marsi (c.f. 00182090662), in persona del Sindaco p.t., con sede legale in Via Avezzano n. 56;

Amministrazione controinteressata;



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

avverso e per l'annullamento
- previa sospensione dell'efficacia -

del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione PNRR (Reg. Ufficiale U.0045725 del 3 giugno 2022), avente ad oggetto: *"D.M. 22 marzo 2021 - Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Graduatoria provvisoria Riconversioni di spazi di scuole dell'infanzia inutilizzati. CUP: B51B21001570001. Non ammissione al finanziamento"* mediante il quale il Ministero dell'Istruzione comunicava che: *"L'intervento, il cui livello di progettazione è ascrivibile ad uno studio di fattibilità preliminare, prevede la messa in sicurezza non di una scuola dismessa, bensì di un edificio afferente al patrimonio comunale con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica. Si evidenzia a tal proposito che, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 2), dell'avviso pubblico, sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di "riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati", mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione. Pertanto per i motivi sopra esposti, considerata la proposta progettuale presentata dal Comune in indirizzo, inserita in graduatoria provvisoria ma solo subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione sulla base della documentazione prodotta, si dichiara che l'intervento CUP: B51B21001570001, non può essere ammesso a finanziamento"* **(doc. 3)**;

nonché, per quanto occorrer possa:

- dell'ulteriore provvedimento del Ministero dell'istruzione (Reg. Ufficiale U.0040277.18-10-2021) avente ad oggetto *"Richiesta documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura - Graduatoria Centri polifunzionali per la famiglia e Centri polifunzionali per la famiglia aree svantaggiate"* **(doc. 4)**;



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

- del decreto adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Istruzione in data 30 luglio 2021 mediante il quale veniva approvato l'elenco degli enti partecipanti all'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo ed approvata la graduatoria provvisoria degli enti ammessi al finanziamento, di cui all'allegato 3 al citato decreto (**doc. 5**);
- dell'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia approvato con decreto adottato dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Istruzione in data 22 marzo 2021 e del relativo decreto di approvazione (**doc. 6**);
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dal Comune ricorrente, ove lesivi.

* * *

A supporto delle domande impugnatrici e cautelari prospettate con il presente ricorso vengono svolte le seguenti considerazioni.

Fatto

1) Con l'art. 1, c. 59, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (L. Finanziaria 2020), per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è stato istituito il fondo «*Asili nido e scuole dell'infanzia*», con una dotazione pari a



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno per gli anni dal 2024 al 2034.

Il successivo c. 60, del medesimo art. 1, cit. L. n. 160/2019, prevede che il fondo di cui al richiamato c. 59 sia finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Nell'ambito di tale contesto legislativo, il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, con decreto del 22 marzo 2021, ha approvato conseguentemente l'*Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia* volto alla individuazione degli interventi da finanziare nel quinquennio 2021 - 2025 mediante le risorse complessivamente stanziare e di cui al «Fondo asili nido e scuole dell'infanzia» di cui trattasi.

2) In ragione di quanto previsto dall'Avviso, il Comune di Furci, odierno ricorrente, presentava richiesta di contributo specificamente concernente il progetto denominato “*Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione di edificio comunale da destinarsi a centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*” (**doc. 7**), da ascriversi appunto - è essenziale precisarlo sin d'ora stante l'erronea qualificazione datane dal Ministero proprio nel provve-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

dimento qui gravato - tra gli *interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia*, ai sensi dell'art. 3, c. 1, n. 1, dell'Avviso medesimo.

3) Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Istruzione del 30 luglio 2021 (**doc. 5**), venivano dunque pubblicate - quale "graduatoria provvisoria" - le prime risultanze dell'Avviso *de qua*, all'uopo dando atto che: 1. *"E' approvato l'elenco degli enti partecipanti all'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per servizi alla famiglia di cui all'allegato 1 al presente decreto. [. . .] 3. Sono assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento gli enti di cui all'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, divisi per tipologie di interventi ed enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, salvo il buon esito dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli stessi enti e disposti dal Ministero dell'Istruzione (elenchi allegati "Elenco degli enti partecipanti all'Avviso pubblico - all. 1, graduatoria enti partecipanti e non rinunciari - all. 2, Elenco degli assegnatari in via provvisoria - all. 3": rispettivamente, **docc. 8 - 9 - 5**).*

Tra gli Enti locali assegnatari del contributo (peraltro con un punteggio altissimo) rientrava il Comune di Furci.

4.2) Senonché, del tutto inopinatamente, con provvedimento del 3 giugno 2022, prot n. Reg. Ufficiale U.0045725 (*id est*, il "principale" provvedimento impugnato) il Ministero dell'Istruzione, comunicava inopinatamente che l'intervento presentato dal Comune di Furci *non può essere ammesso a finanziamento* ritenendo - in maniera del tutto apodittica e superficiale - che *l'intervento proposto dal Comune di Furci (CH) prevede la messa in sicurezza non di una scuola dismessa, bensì di un edificio afferente al patrimonio comunale con destinazione*



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

d'uso non ascrivibile a quella scolastica e che secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 2), dell'avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di "riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati", mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione.

E ciò, nonostante (come già in precedenza chiarito) l'intervento presentato dal Comune di Furci (e correttamente finanziato in sede di graduatoria provvisoria) fosse da ascrivere appunto - è essenziale ribadirlo stante l'erronea qualificazione datane dal Ministero - tra gli *interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia*, ai sensi dell'art. 3, c. 1, n. 1, dell'Avviso medesimo.

5) Non essendo la circostanza invocata dal Ministero per giustificare l'avversata esclusione fondata su corretti presupposti fattuali ed, in definitiva, dunque, nemmeno corrispondente al vero, si rileva agevolmente come - anche solo attraverso la mera ricostruzione dei fatti di cui è causa - il provvedimento oggetto di impugnativa si appalesi illegittimo.

Dello stesso, dunque, non potrà conseguentemente che disporsi l'annullamento richiesto, previa adozione di adeguata misura cautelare, per i seguenti motivi in

Diritto

A) Sulla erroneità - in fatto - dell'esclusione: violazione di legge *sub* erronea qualificazione dell'intervento di cui al progetto di parte ricorrente nell'ambito dell'Avviso.

Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluta di istruttoria.

6) Come si è riferito in fatto, in data 3 giugno 2022 il Comune di Furci ha appreso (dopo essere stato inizialmente ammesso in sede di graduatoria "provvisoria") di essere stato illegittimamente pretermesso dalla definitiva ammissione a finanziamento a valere sul fondo «*Asili nido e scuole dell'infanzia*» di cui alla L. Finanziaria per il 2020. Alla base della decisione del



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Ministero intimato, vi è la circostanza (tra l'altro, dichiarata e pacificamente resa nota dallo stesso Comune di Furci) per cui l'immobile oggetto dell'intervento presentato in occasione della partecipazione all'*Avviso pubblico* da parte dell'Ente locale costituisce (*rectius: costituirebbe*, secondo l'erronea concezione del Ministero) un edificio afferente al patrimonio comunale con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica.

6.1) Il maldestro errore commesso dall'Amministrazione intimata, che pure aveva correttamente qualificato l'intervento proposto dal Comune di Furci tanto in sede di graduatoria provvisoria (*cfr.* decreto ministeriale del 30 luglio 2021 e relativo all. n. 3, **doc. 5**), che in sede di richiesta di integrazioni documentali (**doc. 4**), deriva dalla falsa applicazione - inopinatamente avvenuta in sede di elaborazione della graduatoria definitiva - dell'art. 3 dell'*Avviso* che, rubricato "*Tipologia degli interventi ammissibili a contributo*", contempla due diverse fattispecie (con diversi requisiti e presupposti di fattibilità). Alla stregua della citata disposizione dell'*Avviso*, "*1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; 2) interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare: [...]*".

7) Ebbene, al fine di porre in chiara evidenza le ragioni del palese *error in procedendo* commesso dal Ministero convenuto (che pure, inizialmente, aveva correttamente riguardato il progetto presentato dal Comune istante), basterà soffermarsi brevemente sulla puntuale ricostruzione della natura del progetto di ristrutturazione presentato dal Comune di Furci e, soprattutto, sull'inquadramento fattuale dello stesso in relazione alla specifica *tipologia degli interventi ammissibili a contributo* così come espressamente previsti dall'art. 3 del citato *Avviso*.

7.1) Il Ministero resistente, nell'ambito della predisposizione della graduatoria definitiva, ha in pratica qualificato il progetto del Comune di Furci alla stregua di un intervento di *riconversione di spazi di scuole dell'infanzia inutilizzati*, testualmente richiamando, in chiave motiva-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

zionale, il disposto letterale dell'art. 3, c. 1, n. 2) dell'Avviso, così incappando in un tanto maldestro quanto grave errore, sussumendo l'intervento, oggetto della relativa richiesta di contributo, in una fattispecie piuttosto che nell'altra.

In effetti, è infatti palese che il *progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio a destinazione scolastica candidato dal comune di Furci, da destinarsi a centro polifunzionale per i servizi alla famiglia*, come più volte puntualizzato dal ricorrente medesimo sinanche in sede di inoltro della domanda (**doc. 7**), andasse qualificato alla stregua di un "*intervento di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia*" ex art. 3, c. 1, n. 1) dell'Avviso pubblico, e non invece *sub specie* dell'altra tipologia di intervento ammissibile a contributo di cui all'art. 3, c. 1, n. 2) come invece fatto dal Ministero.

7.2) Lo stesso progetto di intervento candidato, del resto, ha ad oggetto un edificio a destinazione scolastica (come meglio si dirà *infra*, trattasi infatti di un edificio accatastato come B/5) il quale, nell'auspicata ipotesi di finanziamento, sarebbe stato riqualificato e riconvertito in centro polifunzionale per la famiglia perfetta aderenza con i fini del Fondo ministeriale.

Tale falsa applicazione della citata prescrizione dell'Avviso risulta vieppiù evidente laddove, come a più riprese evidenziato, il Ministero ha dapprima (in sede di graduatoria provvisoria e di richiesta di informazioni integrative al Comune) correttamente qualificato il progetto come afferente all'art. 3, c. 1, n. 1) dell'Avviso pubblico, salvo poi incorrere in un improvviso quanto infausto *revirement* amministrativo, erroneamente (e in difetto di qualsivoglia pur minima motivazione) ascrivendolo invece ad altra fattispecie.

Nell'ambito della graduatoria provvisoria, nonché in sede di chiarimenti istruttori, il Ministero colloca (esattamente) il progetto del Comune di Furci all'interno della sezione destinata ai *centri polifunzionali per la famiglia*, laddove invece il provvedimento definitivo di esclusione - con evidente, quanto illegittima ed immotivata, variazione che palesa l'*error* ministeriale -



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

qualifica il progetto alla stregua di un intervento di *“riconversione di spazi di scuole dell’infanzia inutilizzati”*.

7.3) L’Avviso, tra l’altro, all’art. 2, c. 1, chiarisce espressamente che *“possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinarsi a centri polifunzionali per la famiglia”* così di fatto definitivamente legittimando la proposta di intervento avanzata dal Comune di Furci che avrebbe determinato la riqualificazione di un edificio già a destinazione scolastica, da destinare a centro polifunzionale per la famiglia.

Dunque, come concepire la non-ammissione al finanziamento del progetto proposto dal Comune di Furci, avente pacificamente ad oggetto la riqualificazione di un edificio a destinazione scolastica con sua riconversione in centro polifunzionale per la famiglia in piena coerenza col dettato letterale dell’art. 3, c. 1, n. 1) dell’Avviso, se non come una manifestamente ingiustificata ed erronea esclusione?

B) Sulla erroneità dell’esclusione in ragione della destinazione d’uso del bene immobile oggetto dell’intervento per cui è stato richiesto il finanziamento: eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluta di istruttoria.

8) Si rilevi peraltro, - come incontrovertibilmente mostrato dalla visura catastale (qui **doc. 10**) - che l’immobile di cui trattasi è persino espressamente accatastato come *“B/5: scuole, laboratori scientifici”*.

Esso è dunque anche formalmente dotato della necessaria veste giuridica per poter accedere al contributo richiesto, contrariamente a quanto ha espressamente riportato il Ministero nel provvedimento di esclusione, laddove incredibilmente sostiene che l’intervento *prevede la messa in sicurezza di un edificio con destinazione d’uso non ascrivibile a quella scolastica*.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Orbene: appare innegabile, vieppiù alla luce della puntuale documentazione catastale prodotta, la natura di *edificio con destinazione scolastica* dell'immobile proposto per l'intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico e fatto oggetto della richiesta di contributo da parte del Comune ricorrente, essendo per converso palesemente viziata la superficiale ed errata motivazione del provvedimento di esclusione ministeriale. Il quale, appunto, sinanche ignaro - come appare evidente dalla sua semplice lettura - dell'effettiva destinazione d'uso catastalmente risultante, si è limitato ad un'apodittica, quanto priva di qualsivoglia fondamento istruttorio, statuizione per cui *l'intervento prevede la messa in sicurezza non di una scuola dismessa, bensì di un edificio afferente sì al patrimonio comunale con destinazione d'uso non ascrivibile a quella scolastica*.

Come il Ministero convenuto sia pervenuto alla riferita conclusione - la quale, si badi bene, costituisce in uno con l'errata qualificazione dell'intervento il fulcro della non-ammissione del Comune di Furci al finanziamento richiesto - e su quale fondamento istruttorio la medesima sia fondata, non è dato sapere; circostanza, questa che avvalora ulteriormente le lagnanze veicolate col presente ricorso all'Ecc.mo Giudice adito.

8.1) Del resto, lo stesso *Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo* per cui è causa, annoverava espressamente tra le tipologie degli interventi ammissibili a contributo quelli *di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali della famiglia* (art. 3, c. 1, n. 1 dell'Avviso medesimo), nella quale categoria rientra esattamente quello proposto dal Comune di Furci, trattandosi di progetto per la messa in sicurezza, ristrutturazione di un edificio comunale avente destinazione d'uso catastalmente risultante "*B/5: scuole e laboratori scientifici*" (come tra l'altro precisato anche nella relazione tecnica, **doc. 11**) e sua riqualificazione in centro polifunzionale per la famiglia.

Orbene, come può seriamente ritenere il Ministero odiernamente convenuto che la scuola di Furci, di proprietà del Comune medesimo, candidata con successo all'Avviso per sostenere



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

“progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati o da destinarsi a centri polifunzionali per la famiglia” (ex art. 2, c. 1, dell’Avviso), non rientri tra le ipotesi pacificamente da ammettersi a finanziamento?

9) E’ infine ulteriormente palese, tanto è agevole averne contezza “documentale”, come in nessun passaggio dell’*Avviso pubblico* per cui è causa sia richiesto il “*possesso*” di una specifica destinazione d’uso (neppure in senso catastale, laddove questa è persino posseduta - come testé evidenziato - nella fattispecie *sub iudice*) da parte degli edifici candidati ai previsti interventi di riconversione per la realizzazione di centri polifunzionali per la famiglia, discutendosi sempre di spazi destinati a *scuole dell’infanzia, asili nido o centri polifunzionali per la famiglia* in senso generico e senza espressa indicazione dei criteri di individuazione di simili aree. Diventa così evidente come lo stesso Ministero finisca per incappare in una falsa applicazione dello stesso *Avviso*, finendo così per darne un’interpretazione viziata ed introducendo - in maniera surrettizia e del tutto illegittima - elementi di etero-integrazione del bando (peraltro posseduti dal Comune di Furci!), in ogni caso inammissibili dal momento in cui lo stesso costituisce invece *lex specialis* della procedura ed auto-vincolo da parte della Amministrazione procedente.

10) Si rilevi, inoltre, come la decisione di esclusione assunta in danno del Comune di Furci cozzi in maniera patente con i chiarimenti che lo stesso Ministero aveva fornito in pendenza dell’Avviso.

Ad esplicito quesito (domanda n. 9 delle F.A.Q. pubblicate, **doc. 12**) da parte di un Comune proponente del seguente tenore: “Quesito n. 9: *È possibile presentare una richiesta di contributo per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, per realizzare centri destinati a servizi integrativi per l’infanzia o centri polifunzionali per la famiglia, proponendo un edificio che in passato era scuola dell’infanzia, attualmente declassato e quindi facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente?*”, il Ministero odiernamente inti-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

mato - in senso diametralmente opposto alla illegittima decisione di esclusione poi adottata in danno del Comune di Furci - espressamente rispondeva: “*RISPOSTA: Sì, è possibile*”, così rimarcando la rilevanza del dato sostanziale, e cioè l’effettivo utilizzo come scuola dell’immobile da riconvertire.

Di talchè, anche sotto tale ulteriore profilo “catastale” - peraltro surrettiziamente introdotto dal Ministero soltanto in sede di disamina delle proposte progettuali presentate - si appalesa l’adamantina illegittimità dell’impugnato provvedimento ministeriale.

C) *Ad abundantiam*: sulla erroneità dell’intera istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente nel caso di specie. Violazione dell’art. 23, D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluta di istruttoria.

11) I motivi dianzi evidenziati *sub* A) e B) del presente ricorso danno ampiamente conto *per tabulas* - e pertanto in maniera in effetti incontrovertibile - della viziata azione amministrativa complessivamente posta in essere dal Ministero in sede di disamina della candidatura presentata dal Comune di Furci.

Dalla giusta qualificazione del progetto presentato dal Comune istante e - quindi - dalla riconduzione del medesimo nell’esatto ambito concorsuale di spettanza (art. 3, c. 1, n. 1 dell’Avviso) deriva la conseguentemente ri-ammissione a finanziamento, avendo l’intervento (lo si è ricordato in fatto) peraltro conseguito un punteggio altissimo.

Ad ogni buon conto, e per mero tuziorismo difensivo, corre l’obbligo di porre in evidenza all’Ecc.mo Collegio adito un altro indice decisamente sintomatico della superficialità (*absit iniuria*) con cui è stata condotta l’istruttoria ministeriale nel caso *de qua*.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza per cui nel gravato provvedimento di non-ammissione a finanziamento, il Ministero intimato sbaglia sinanche nell’individuare il livello di progettazione della proposta (“*L’intervento, il cui livello di progettazione è ascrivibile ad uno studio di fattibilità preliminare...*”) alla stregua dell’art. 23, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

appalti). L'istruttoria, in altri termini, è stata così approssimativa che l'Amministrazione odiernamente intimata non si è nemmeno avveduta (eppure sarebbe bastato - anche solo sperimentalmente - avvedersi dal numero, se non della qualità, degli elaborati progettuali) che il progetto presentato non è allo stadio di "*studio di fattibilità preliminare*" (anche qui, semmai *recte*: progetto di fattibilità tecnica ed economica), ma di progetto definitivo vero e proprio (non a caso dotato di tutti gli elaborati puntualmente previsti dal c. 7, art. 23, Codice, nonché finanche di approvazione definitiva da parte della competente Amministrazione comunale: **doc. 13**).

Questo ulteriore profilo, ancorché privo di ricadute concrete (il progetto ha già un punteggio altissimo e non abbisogna degli ulteriori punteggi premiali previsti per la progettazione definitiva per venire ammesso a finanziamento), esprime tuttavia in maniera quasi paradigmatica la viziata attività istruttoria posta in essere dall'Amministrazione intimata nel caso di specie.

Sull'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati

12) Il *fumus* emerge con sicura certezza dai motivi del ricorso, apparendo palesemente illegittima l'esclusione del Comune odierno ricorrente dal contributo pubblico richiesto per l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio con destinazione d'uso scolastica, così come manifestamente viziato l'operato svolto dal Ministero dell'Istruzione nella valutazione di (in)ammissibilità fondata esclusivamente sulla natura dell'intervento candidato dal Comune di Furci, erroneamente qualificato nell'ambito delle due differenti tipologie progettuali contemplate dall'Avviso.

Valga altresì in proposito osservare che dall'esecuzione del provvedimento impugnato lo stesso interesse pubblico all'individuazione delle migliori proposte progettuali da ammettere a finanziamento subisce un forte pregiudizio, concretandosi, tra l'altro, nella illegittima esclusione di un Comune di piccole dimensioni che proprio nel presente Avviso ha una delle rarissime opportunità di accesso a finanziamenti statali di tale significatività.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Si rilevi, inoltre, (lo si è già ricordato in fatto, ma sia consentito ribadirlo) come la qualità della proposta progettuale avanzata dal Comune di Furci sia di altissimo livello, al punto da aver ottenuto un punteggio eccellente in sede di valutazione tecnica da parte della competente commissione giudicatrice ministeriale.

13) Quanto al *periculum in mora*, si rileva agevolmente come, mentre dalla doverosa ed immediata sospensione del provvedimento impugnato di esclusione del Comune di Furci alcun *vulnus* - nemmeno in via ipotetica - deriverebbe all'interesse pubblico, al contrario la stipula del contratto e l'erogazione dei finanziamenti in favore di altre Amministrazioni classificate successivamente in graduatoria non può che aggravare - tramite ulteriori profili di illegittimità derivata - la già viziata attività amministrativa del Ministero intimato.

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento della presente richiesta cautelare, riammetta (anche solo con riserva, eventualmente in attesa di una più nuova e più ponderata deliberazione di merito da parte del Ministero intimato, sotto forma del riesame) la proposta progettuale illegittimamente esclusa dalla graduatoria, sulla scorta della erronea qualificazione del progetto di intervento candidato dal Comune di Furci ed in ogni caso imponendo al Ministero medesimo - anche *ex art. 55, c. 10, c.p.a.* a proposito di potere di *remand* del Giudice amministrativo - l'accertamento della reale della destinazione d'uso dell'edificio di cui al progetto di riconversione del ricorrente, sulla base delle prodotte risultanze catastali.

14) Si insta comunque sin d'ora, in ragione della semplicità dei fatti di cui è causa, della natura dell'affare (finanziamenti PNRR) nonché e soprattutto delle macroscopiche ed acclerate violazioni non revocabili in dubbio in cui è incappata l'Amministrazione resistente, per una decisione in forma semplificata, *ex art. 60, c.p.a.*

* * *

Di talchè, il **Comune di Furci**, come sopra individuato, rappresentato, difeso e domiciliato,



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di idonea misura cautelare, voglia annullare gli atti e provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accogliere le domande sopra formulate.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi anche *ex officio* ai sensi del D.M. n. 55/2014, e comunque da attribuirsi direttamente ai sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano ritualmente antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.a.

Si depositano i documenti sopra richiamati, come da separato indice foliaro.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia, si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad € 650,00.

Con riserva di produrre memorie, documenti e motivazioni aggiuntive.

Ancona - Roma - Furci, 31 agosto 2022

Avv. Andrea Filippini

Avv. Lorenzo Casaroli